PER

D. Roſa, D. Popa, e D. Teodora Giſondi

CONTRA

D. Mariantonia Frammarino.

Degniſſimo Commeſſario il reg. Conſigliere
Signor D. Giambatiſta Grazioſi.

BIBLIOTECA NAZ. NAPOLI

De materia ſ. fin. Cce edicto xxi. Haec. noll.

In banca di Falanga.
Scrivano de Nicola.

Digitized by Google

J. M. J.

NElla causa tra D. Rosa, D. Popa, e D. Teodora Gisondi con la vedova D. Mariantonia Frammarino qual' madre e tutrice della pupilla D. Rachelina Gisondi il S.R.C. a relazione del degnissimo Cons. Sig. D. Giambatista Grazioli nel dì 27. di Febbrajo interpose il seguente decreto: *Visis supplicationibus fol.77.,& 150. comparitione fol.78. memoriali fol. 70. decreto d. fol. a t. regali diplomate fol.137. ac cæteris actis: explicando provisionem reservatam in decreto Domini causæ Commissarii diei 27. Junii proximi elapsi anni* 1806. *fol. 68. super primo, & secundo capite fuit provisum, & decretum, quod D. Maria Antonia Frammarino nomine ut in actis restituat D. Rosæ Gisondi fructus perceptos tam a fundo nuncupato Mistella eidem D. Rosæ legato a qu. D. Felice Gisondi in ejus testamento diei* 12. *Martii* 1783. *rogato manu Notarii Michaelis Spadavecchia Terræ Pali fol.* 28. *a die tamen petitionis,*

quam fructus pendentes tempore mortis qu. D. Vincentii Giſondi in fundis eidem D. Roſæ donatis vigore inſtrumenti diei 26. Maii 1801. rogati manu ejuſdem Notarii fol. 22., pro quorum fructuum omnium liquidatione capiatur ſummaria informatio.

Reſpectu tertii capitis visis teſtamento qu. D. Rachaelis Silecchia rogato per dictum Not. Michaelem Spadavecchia die 4. Auguſti 1801. fol. 31. & decreto præambuli per M. C. interpoſito vigore ejuſdem pro tribus ex quatuor partibus in beneficium D. Roſæ, D. Hyppolitæ, & D. Theodoræ Giſondi ejus filiarum fol. 43., ſuſpenſo decreto prædicto, ipſæ D. Roſa, D. Hyppolita, & D. Theodora ſorores Giſondi immittantur in poſſeſſionem trium ex quatuor portionibus bonorum hereditariorum dictæ qu. D. Rachaelis Silecchia earum matris deſcriptorum in inſtrumento dotali ejuſdem rogato die 14. menſis Januarii 1761. per eundem Notarium Spadavecchia fol. 46. reſtitutis tamen in beneficium pupillæ D. Mariæ Rachaelis Giſondi heredis qu. D. Vincentii ducatis quincentum per quamlibet, & ab unaquaque receptis intra earum dotes. Salva proviſione facienda ſuper aliis bonis eidem qu. D. Rachaeli donatis in augumentum dotis a qu.

D.

D. Vincentio Silecchia in prædicto iſtrumento dotali, & tam pro liquidatione dictorum bonorum quam fructuum perceptorum ab omnibus dictis bonis a die mortis qu. D. Vincentii Giſondi pariter capiatur ſummaria informatio.

Reſpectu quarti capitis viſa particula teſtamenti qu. D. Joſephi Andreæ Giſondi fol. 82. ſuſpenſo decreto prædicto fuit proviſum quod D. Maria Antonia Frammarino nomine ut in actis declaret, ſi eſt heres per intermediam perſonam qu. D. Vincentii Giſondi dicti qu. D. Joſephi Andreæ, vel poſſideat bona hereditaria ejuſdem.

Reſpectu quinti, & ſexti capitis bene proviſum per Dominum cauſæ Commiſſarium præſtita tamen cautione per D. Mariantoniam Frammarino deſtando juri, & ſolvendo quidquid fuerit judicatum viſo exitu termini prædicti. Nec non ſuper deducta amotione rerum hereditariarum qu. D Vincentii Giſondi capiatur ſummaria informatio, & reſpectu ſuſpicionis in exercitio tutelæ oppoſitæ dictæ D. Mariantoniæ Frammarino Dominus Commiſſarius det ordines ſibi in aula communicatos, hoc ſuum fol. 185. & 86.

Dalle ſorelle Giſondi ſi produſſe la *reclamazione* per quella parte ſoltanto che le obbligava alla reſtitu-

zione di duc. 500. per ciaſcheduna ricevuti a titolo di porzione de' beni materni *fol.* 187.

Da D. Mariantonia ſi produſſe la *reſtituzione in integrum* quaſi in termini generali, benchè ſi moſtraſſe d'additare di ſuga qualche ragione in particolare *fol.* 189.

Per parte delle Giſondi ſi è inerìto a tal richiamo a fin di diſcuterſi nel tempo ſteſſo ciò che ſi era propoſto nella reclamazione; ſenza l'obbligazione d'eſeguirſi il decreto, come dettava la formola della regia decretazione *fol.* 193.

Eſſendo ora il S. C. in grado di decidere entrambi li richiami prodotti dalle parti; io che difendo le ſorelle Giſondi, tratterò prima di ciò che riguarda il loro buon dritto propoſto nella *reclamazione*: e poi manifeſterò l'inſuſſiſtenza del richiamo della *reſtituzione in integrum* prodotta dalla Frammarino.

§. I.

§. I.

Non devono D. Roſa, D. Popa, e D. Teodora Giſondi eſſere obbligate alla reſtituzione de' duc. cinquecento per ciaſcheduna per eſſer ammeſſe all' eredità della madre.

ACciò ſi vegga queſta conteſa nel pieno lume del dritto; è di meſtieri, che ſi dilucidi prima nel fatto.

A 23. di maggio del 1782. ſi ſtipolarono i capitoli per lo matrimonio da contrarſi tra 'l Dottor D. Giuſeppe Mininni, e D. Popa o ſia D. Porzia Giſondi. Quivi intervennero nel coſtiſtituto ſolo i fratelli rev. D. Felice, D. Giuſeppandrea, e 'l Dottor D. Vincenzo Giſondi; e non già D. Rachele Silecchia madre della ſpoſa *fol. 163. a t.*

Non ſi ſpecificò del tutto la dote che ſi prometteva, nel ſuo valore; ma ſolo ſi aſſegnarono *Una chiuſura di vigne cinque ed arbori nove d' olive nella contrada di Pietro Sciannoruſſo; vigne ſei ed ordini dodici di vigne di viti nella contrada di Tagliadigito; una caſa ſoprana e ſottana nel borgo di Palo dietro il giardino di Ribera; un capitale di duc. duecento colla ſua annua ren-*

dita redimibile di duc. dieci dovuto da D. Ignazio Mininni ; e duc. mille e trenta di moneta contante da sborsarsi duc. 530. otto giorni prima dello sponsalizio , e gli altri duc. 500. nel giorno della quietanza fol. 164. at. & 65.

Poi si soggiunse = *Tra le quali doti come sopra stabilite , essi Signori dotanti dichiarano esservi contenuti e compresi doc. cinquecento di porzione materna più o meno , che a detta D. Porzia futura sposa spettasse o spettar potrebbe sopra della dote della di lei madre la Signora D. Rachele Silecchia ; considerata tanto la dote ricevuta da esso D. Vincenzo dotante come sopra , quanto quella porzione resta da riceversi* post mortem *del rev. Signor D. Vincenzo Silecchia fratello e zio rispettivo di detta Signora D. Rachele , e D. Porzia , quale più o meno essi parti ad* invicem *donano , cedono , e rinunciano , una all' altra , e l' altra all' una con giuramento avanti di noi ben contente e soddisfatte vicendevolmente in pace &c. d. fol. 165. & a t.*

Ed appresso = *E finalmente esso D. Giuseppe futuro sposo si è obbligato , che pervenuta sarà detta D. Porzia in suo potere , possa e debba fra lo spazio di un mese da questa con altro atto giurato far ratificare li presenti capitoli matrimo-*

Digitized by Google

moniali in tutte e ſingole loro parti, & de verbo ad verbum, ut jacent, e far rinunciare alla medeſima Signora ſposa ad ogni parte e porzione paterna, e materna, zierna, averna, ed ad ogni altra ragione che quomodocumque & qualitercumque li ſpettano, o poſſano ſpettare e competere tam ex teſtamento, quam ab inteſtato fin oggi, e DA OGGI AVANTI AB INTESTATO TANTUM *fol. 166. at. & 67.*

Seguito poi il matrimonio; nel dì 11. di Febbrajo del 1784. ſi fece l'iſtromento di quietanza, e quivi intervenne D. Popa o ſia Porzia Giſondi la quale ratificò li ſuddetti capitoli matrimoniali, ed adempì la promeſſa rinuncia ne' ſeguenti termini = *Perciò ſponte cede e rinuncia translative & non extinctive a beneficio di detti Signori padre e zii dotanti preſenti ed accettanti tutte e qualſivogliano ſue ragioni jus ed azioni paterne, materne, zierne, averne, fraterne, ſorerne, ed ogni qualſivoglia jus e ragione, che quomodocumque, qualitercumque, ac undecumque li poſſano ſpettare e competere ex teſtamento aut alio quovis titulo, & ſcriptura ab inteſtato fin oggi, ſervata forma de' ſopradetti capitoli, nec aliter, nec alio modo, e* DA OGGI IN AVANTI AB INTE-

STATO TANTUM &c. fol. 162. E ciò per D. Popa Gisondi.

Indi a 5. di Febbrajo del 1787. si stipolarono i capitoli per lo matrimonio da contrarsi tra 'l Dottor D. Vito Minini e D. Teodora Gisondi. Quivi pure intervennero solo i suddetti tre fratelli Gisondi senzacchè v'interveniſſe D. Rachele Silecchia, *fol.* 172. Simile fu la costituzione della dote, la quale consistè in *un corpo di vigne quattro, ordini trentuno, e viti sedici di terre seminatoriali arborate di mandorli ed ulivi nella contrada detta il Petraro; una chiusurella di circa vigna una ed ordini nove di terre seminatoriali arborate di mandorli ed ulivi nella contrada detta di Maresscia; un corpo di circa vigne dodici di viti nella contrada di Tagliadigito* (delle quali vigne quattro erano patrimoniali di esso D. Felice, e l'altra vigna era stata dal medesimo comprata) *una vigna ed ordini in circa di terre seminatoriali arborate di mandorli nella stessa contrada di Tagliadigito; due sottani di casa a lamia nella stradella dietro Silecchia: e duc. novecento sei di moneta numerata da sborsarsi duc. 606. otto giorni prima dello sponsalizio, e duc. 300. nel gior-*

giorno della quietanza &c. fol. 172. *a t.* & 173.

Tralaſcio di traſcrivere la dichiarazione de' ducati cinquecento di porzione materna *fol.* 173. *a t.* la promeſſa della rinuncia *fol.* 174. *a t.* e l'adempimento di tal rinuncia ſeguito a 10. di Giugno del 1788. con l'iſtromento di quietanza *fol.* 170. *a t.* poichè ſono quaſi le ſteſſe eſpreſſioni, non che la ſoſtanza di ciò che ſi è già notato ne' capitoli di D. Popa ſu tal biſogna. E ciò per D. Teodora Giſondi.

D. Roſa non ſi collocò in matrimonio; e però per lei non ci fu coſtituzione di dote: ma ciò che ricevè dal padre a 26. di Maggio del 1801. lo ricevè a titolo di donazione, di cui piace anche accennarne il tenore; acciò non v' abbia luogo a dubitare nelle conſeguenze da trarre dal parallelo di queſte ſcritture.

Coſtituito &c. il Dottor D. Vincenzo Giſondi, il quale &c. ha aſſerito in preſenza noſtra &c. e di D. Roſa Giſondi di lui figlia zitella preſente ed audiente, come avendo eſſo D. Vincenzo in unione delli qq. ſuoi fratelli Dottor D. Felice, e D. Giuſeppandrea Giſondi collocato in matrimonio due ſue figlie femmine D. Porzia ſeu D. Popa Giſondi, e D. Teodora Giſondi coi Signori Dottori D. Giuſeppe e D. Vito fratelli

di Mininni di queſta anzidetta città di Palo colle riſpettive doti di doc. duemila e ſeicento per ciaſcheduna, che ne' tempi de riſpettivi matrimonj furono ſborſati ed aſſegnati in contanti ed in ſtabili, come ſi legge da capitoli matrimoniali, e ſtromenti di ſoddisfazione di dette riſpettive doti ſtipolati per mano mia, quibus &c. E' rimaſta in caſa di eſſo D. Vincenzo Giſondi detta D. Roſa Giſondi ſua figlia zitella che vive vita celibe, ed affinchè queſta poſſa ſeguitare il celibato, e poſſa comodamente vivere in unione di D. Rachele Silecchin ſua madre, e non poſſa ſoggettarſi ad altri nelle vicende del mondo, ha eſſo Dottor D. Vincenzo Giſondi, per l' amore che dice avere portato, e che porta a detta D. Roſa ſua figlia, diſpoſto e determinato di emanciparla, e donare LIBERAMENTE, E SENZA NIUNA CONDIZIONE *alla medeſima la ſomma di doc. due mila e ſeicento in tanti beni ſtabili, e ne' ſottoſcritti corpi ſiccome titulo dotis furono aſſegnati a ciaſcheduna delle ſuddette altre Signore figlie e ſorelle di detta D. Roſa, titulo donationis irrevocabiliter inter vivos in quanto alla proprietà durante la vita di eſſo D. Vincenzo, e dopo la ſua morte in quanto all'uſufrutto e proprietà a* LIBERA DISPOSIZIONE DI

ES-

ESSA D. ROSA TAM INTER VIVOS, QUAM CAUSA MORTIS; *ed oltre a detti doc.* 2600. *ha ſtabilito e determinato ancora di donare irrevocabilmente fra vivi la proprietà di vigne diciesſette di viti arborate d' enſite d' olivi con palmento, caſino, caſella, pozzo d' acqua, e giardino, ſite in queſto tenimento di Palo e proprio nella contrada detta Favaro &c. poſt mortem di eſſo D. Vincenzo, atteſo tanto l' uſufrutto de' corpi de' doc.* 2600. *quanto del ſuddetto corpo a Favaro reſta riſerbato per eſſo D. Vincenzo vita ſua durante tantum fol.* 22. *& a t.*

Poi ſiegue la diſpoſitiva per *la proprietà de' duc. duemila e ſeicento*, e per eſſi s' individuano i corpi, cioè = *Alla via di Bitonto vigne ſei e mezza in circa di terre ſeminatoriali arborate di mandorli, ulivi, ed altri frutti col peſo di ann. duc. cinque e grana* 64. *dovuto ai Signori Tauro di Bitonto; vigne cinque d' ulivi in tre partite nella contrada detta Ciardone; ed a Mareſcia un corpo di vigne due e mezza di terre ſeminatoriali arborate di mandorli, ec. E qualora detti beni aſſegnati valeſſero meno de' doc. duemila e ſeicento, promette eſſo D. Vincenzo di riaggiungere il meno che valeranno detti corpi aſſegnati de' ſuddetti doc. duemila e ſeicento. d. fol.* 22. *a t. &* 23.

Dopo ſuccede la diſpoſitiva per lo corpo delle vigne a Favaro, e ſi conchiude = *Così che da oggi in avanti e per ſempre per eſecuzione del preſente ſtromento di donazione detti beni di ſopra donati paſſino, ſiano e debbano eſſere in pieno dominio e poſſeſſo di detta D. Roſa Giſondi donataria poſt mortem patris, & per duas oras antè, giacchè l'uſufrutto di detti beni di ſopra donati eſſo D. Vincenzo donante ſe l'ha riſerbato à ſuo beneficio vita ſua durante tantum, & non aliter. E detti beni di ſopra donati eſſa D. Roſa donataria ſempre tenere, avere, poſſedere, uſufruttuare, e* DI ESSI DISPONERNE A SUO PIACERE INTER VIVOS, ET CAUSA MORTIS, *cedendo eſſo D. Vincenzo donante a beneficio di eſſa D. Roſa donataria preſente ed accettante ogni ſuo jus e ragione ec. fol. 23. a t.* E ciò per D. Roſa Giſondi!

Prima di ſchierare le riflessioni ſu'l dritto in conſeguenza de' fatti allegati; piace di proporre qualche queſito preliminare. Dov'è ciò che ſi aſſerisce nel ſuddetto ſtrumento di donazione, che la dote aſſegnata a D. Popa, e D. Teodora Giſondi foſſe di due. due mila e ſeicento, *come ſi legge da capitoli matrimoniali, e ſtromenti di ſoddisfazione ec.*? Sono eſſi tutti quan-

ti

ti nel proceſſo; e rivolgendoſi da cima a fondo: non ſi troverà punto in eſſi ſignificato il valore de' duc. 2600. per la dote coſtituita a ciaſchedduna delle figliuole maritate. Dunque ſe doveſſe ſuſſiſtere queſt' aſſertiva; potrebbe ſolo ſuſſiſtere da ſe ſteſſa, cioè, in quanto ſi contiene nel ſolo ſuddetto iſtromento di donazione: e non già per relazione ai capitoli matrimoniali, dove certamente non eſiſte. Chieggo però, quale di queſte ſcritture dev' eſſere di lume all' altra per la loro retta intelligenza; i capitoli delle maritate alla donazione della zitella; o pure la donazione ai capitoli?

Non v' ha tema di errare, allorchè ſi ſtabiliſca per aſſioma, che la ſcrittura poſteriore dev' eſſere l' interprete dell' anteriore; mentre ſi fonda ſu la baſe della Romana legislazione, e del buon ſenſo naturale.

Fin dal tempo dei Decemviri ſi ſtabilì fra le leggi delle XII. tavole: *Ut quodcunque poſtremum populus juſſit, id jus ratumque ſit. Liv. 7. & 9. Non eſt novum*, ripiglia il Giurec. Paulo, *ut priores leges ad poſteriores trahantur. L. 26. ff. de LL.* E Modeſtino, *Conſtitutiones tempore poſteriores, potiores ſunt his, quæ ipſas præceſſerunt. L. 4. ff. de conſt. Princ.*

Ed appreſſandoci più al noſtro ſcopo, l'Imp. Aleſſandro non laſcia luogo a dubitarne. *Pacta noviſſima ſervari oportere, tam juris quam ipſius rei æquitas poſtulat. L.* 12. *C. de pact.* Ed a lui fan eco i Giureconſulti. *In legatis noviſſimæ ſcripturæ valent: quia mutari cauſa præcedentis legati vel die, vel conditione, vel in totum ademptione, poteſt.* Così Pomponio nella *L.* 12. §. 3. *ff. de leg.* 1., lo che ſi conferma da Valente nella *L.* 87. *ed* 89. *ff. de condit. & dem.* E Paulo nel §. 2. della *L.* 27. *ff. de pact.* diffondendoſi a riſolvere varj caſi con tal regola *prius pactum per poſterius elidiur*, non manca di applicarla ancora a ciò, che riguarda la dote, *Quod & in ſpecie dotis actionis procedere poteſt*, e finalmente conchiude la riſoluzione di tai caſi con l'approvazione di Scevola *Hæc & Scevolæ noſtro placuerunt.*

E che più innoltrarmi a viemeglio dimoſtrare ciò ch'è chiaro da ſe? Baſtano queſti pochi rifleſſi a ſtabilire di buon mattino due verità inconcuſſe, cioè, che D. Roſa Giſondi zitella è ſtata oltremodo gravata dal diviſato decreto del S.C. allorchè la confuſe del pari con le ſorelle maritate ingiungendo loro il peſo della reſtituzione di duc. cinquecento per ciaſcheduna per ammet-

ter-

terle alla ſucceſſione materna; e che in conformità di D. Roſa, la quale dev' eſſer affatto eſente da queſto peſo, debbano eſſere pure eſenti le due ſue ſorelle maritate D. Popa e D. Teodora Giſondi: ed ecco una più ſoda dimoſtrazione. E prima per D. Roſa.

Di grazia, qual' parità di ragioni ſi vuol trarre dai capitoli matrimoniali delle ſorelle a danno di D. Roſa, ſe eſſa vanta per ſoſtegno de' ſuoi dritti un titolo cotanto diſtante e diverſo da quello che rappreſentano le ſorelle maritate? Qual'vincolo, qual ſervitù, qual patto, qual condizione mai ſi legge nell' iſtrumento di donazione? Niuna, niuna. = *Ha eſſo ſignor D. Vincenzo Giſondi*, ſi ripeta, *per l' amore che dice avere portato, e che porta a detta D. Roſa ſua figlia, diſpoſto e determinato di emanciparla, e donare* LIBERAMENTE E SENZA NIUNA CONDIZIONE *alla medeſima la ſomma di doc. duemila e ſeicento ec.* Or ſe il padre *ſic & ſimpliciter* dona alla figliuola duc. 2600. *liberamente e ſenza niuna condizione*, come il S.C. poteva arrogarſi la poteſtà di imporle una condizione sì grave, qual' è quella di obbligarla a reſtituire duc. cinquecento a titolo di porzione de' beni materni che eſſa non ha mai ricevuto? Si legge forſe nella donazione quella dichiarazione che con tanto

ſtudio fu concepita ne' capitoli delle ſorelle? oibò, non v'ha nulla di queſto. Dunque? . . .

Ma a che tanto declamare, ripiglia il Contraddittore, la ragione per cui tanto ordinò il S. C., ſi deſume implicitamente da ciò che ivi ſi ſoggiunge immediatamente = *ſiccome titulo dotis furono aſſegnati a ciaſcheduna delle ſuddette altre ſignore figlie, e ſorelle di detta D. Roſa ec. Atqui* ne' capitoli di quelle v'è la sù ponderata dichiarazione per li beni materni e rinuncia; *Ergo* ſi deve la ſteſſa ſottintendere per D. Roſa.

Sì grand' edificio ſi vuol' edificare ſu d' un ſemplice avverbio *ſiccome?* Ma prima di riſpondere al propoſto argomento; deve rammentarſi il riverito Contraddittore, che queſta eſpreſſione *ſiccome* non importa ſempre nel dialetto legale l'idea di ſimilitudine, ma ſovente ancora di coſe diſſimili tra loro e contrarie. Così nel dizionario di Calvino *Sicut, ſicuti, ſimilitudinis adverbia: tametſi interdum non res ſimiles,* SED DIVERSAS ET PLANE CONTRARIAS *denotant .... Quin & interpretes obſervarunt, ea haud omnimodam ſimilitudinem perpetuo denotare ut not. in L. ſi eum excipit. §. quatenus. uſ. ſicut in interdicto ff. quod met. cauſ. L. cuſtodiam de peric. & comm. rei vend. Spigelius.*

Uno Scolaſtico perciò ſu queſta dottrina riſponde-

reb-

rebbe ſubito a quell'argomento *Diſtinguo*. Che D. Vincenzo Giſondi abbia voluto contemplare tutte le ſue figlie, *Concedo*. Ma che abbia voluto contemplarle tutte egualmente, *Nego*.

In fatti ha forſe dato alle figliuole maritate tutto quanto ha ricevuto la zitella? Lo ſpecioſo podere a Favaro che ricevè di più nella donazione; dimoſtra l'oppoſto. Ha forſe riſcoſſo da D. Roſa promeſſa di rinuncia, quietanza ec. come la pretese dalle maritate? Niente affatto. Dunque l'eſpreſſione *ſiccome titulo dotis &c.* deveſi intendere riguardo alla ſimilitudine dello ſteſſo affetto che animava il buon padre di famiglia in grazia di tutte le ſue figlie; ma non già negli ſteſſi effetti, e nella ſteſſa cauſa verſo di tutte: avendo ragione ſufficientiſſima di contemplare con diſuguaglianza la zitella in preferenza delle maritate, come s' è già notato a *pag.* 12. Or ſe il padre aveſſe voluto fare a carico della figliuola vergine quella ſteſſa dichiarazione che avea fatto per le maritate, chi mai avrebbe potuto impedirlo? Se dunque no 'l fece; certamente fu per eſeguire egli il primo ciò che prometteva donando alla figlia cioè, *liberamente, e ſenza niuna condizione?* Che ſe le donazioni puramente fatte immantinenti dal donatario ſi acquiſtano, nè rimane più in libertà del donante iſteſſo di poterle correggere *L.* 1., *L.* 29.

ff. de donation. come per D. Roſa ſoltanto ſi vorrà adoprare una teoria oppoſta nell' interpretare la donazione a lei fatta, e gravarla d' un peſo che il donante iſteſſo non s' ideò mai d' imporle? Ed è pure da notarſi, che ſecondo lo ſpirito dello ſteſſo decreto del S. C. ſi viene ad eſcludere in fatti D. Roſa da quel peſo, a cui la condanna la lettera del decreto medeſimo = *Reſtituris tamen*, è la formola con cui fu concepito, *in beneficium pupillæ D. Mariæ Rachelis Giſondi heredis qu. D. Vincentii duc. quincentum per quamlibet, & ab unaquaque receptis intra earum dotes.*

Or la dote non può mai ſuſſiſtere ſenza il matrimonio *L.* 3. *ff. de jur. dot.*, dove il Giurec. Ulpiano così: *neque enim dos ſine matrimonio eſſe poteſt: ubicumque igitur matrimonii nomen non eſt, nec dos eſt.*

Dunque ſe D. Roſa non fu mai maritata; nè ciò che ricevè dal padre, lo ricevè a titolo di dote, ma bensì di donazione *libera e ſcevra di qualunque condizione*: ne ſorge in conſeguenza, che giuſta la retta intelligenza dello ſteſſo decreto del S. C. deve reſtare la medeſima eſcluſa da sì fatto contributo, dacchè ciò che eſſa ricevè, non fu *intra ejus dotes.*

Baſtino queſti pochi riflelli in grazia della ſola zi-

tel-

tella: mentre ragion vuole, che si passi a sostenere i dritti delle maritate che al pari di lei debbono esser' esenti dall' ordinato contributo.

TOrniamo al primo quesito. Si sfibbrino pure quanto si voglia e gli istrumenti dotali dell' una e l'altra, e della seguìta soddisfazione dell' altra e l'una: non si troverà mai in essi la posizione che si fissa nell'affertiva dell' istrumento di donazione; cioè, di essere le loro doti nella somma di duc. duemila e seicento per ciascheduna. Se deve sussistere questa affertiva; pare, che no'l possa se non in grazia dello stesso istrumento di donazione, a cui è premessa. Or quivi lungi dall'idearsi veruna distinzione tra'beni paterni e materni, solo con molta semplicità si asseverа, che la dote per D.Popa, e D. Teodora assegnata loro dal padre e dai zii consistè in duc.2600. per ciascheduna; nella quale somma si donano a D.Rosa altrettanti beni e si donano, il ripeto, *liberi e senza veruna condizione*: dunque *a pari* da questa donazione deve trarsi più retto l'argomento a favore delle sorelle maritate per l'interpretazione dei loro capitoli, giusta le teorie legali testè premesse.

E che sia così, sebbene per lo disposto della nota

l. fin. C. de edict. div. Adr. &c. lungi dal gravarsi esecutivamente le sorelle Gisondi del peso di detta restituzione; solo su le opposizioni di D. Mariantonia Frammarino avrebbe potuto impartirsi termin' ordinario, in conformità anche della pratica del nostro Foro, quando si tratta di articolo legale di seria indagine (1): pure conviene

fin

(1) *Sorg. prax. civ. cap. 51. n. 5. In hoc judicio immissionis vigore legis fin. C. de edict. Div. Adr. quæcumque exceptiones altiorem requirentes indaginem & respicientes petitorium, & quæ incontinenti non probantur, ex receptissima scribentium sententia immissionem ad hæredis scripti favorem non impediunt, ut communiter adnotarunt DD. omnes in d. L. fin., sic etiam Menoch. de adipisc. possess. remed. 4. n. 698. Peregr. de fideicom. art. 48. Paul. de Castr. in l. scriptum 11. C. de probat. Reg. de Marin. tom. 2. resol. 101. n. 8. Reg. de Rosa in ejus praxi civili cap. 4. n. 137. & Reg. Capyc. Latr. consult. 14. n. 19. ibi:* „ *Dicitur enim hæc exceptio juris, & non facti, per ea quæ infra fundabimus;* EXCEPTIO „ AUTEM JURIS DUBII ÆQUIPARATUR DUBIO FA-

„ CTI

fin d'adeſſo quantunque fuori di ſtagione manifeſtarne la loro inſuſſiſtenza; acciò queſto ſupremo Tribunale garantiſca nella piena eſtenſione i dritti delle mie elienti eſentandole da sì fatto contributo, che nè pure in eſito d'un termine ordinario avrebbero dovuto eſſe ſubìre. Eccone la dimoſtrazione.

„ CTI, *Rot. ap. Card. Seraph. dec.* 271. *ſub*
„ *n.* 6. *part.* 1. *Pacificus de Salviano interdicto*
„ *inſpect.* 2. *cap.* 2. *qui ex num.* 86. *cum plu-*
„ *ribus ſequentibus fundat, bujuſmodi juris du-*
„ *bii exceptiones non eſſe admittendas in judi-*
„ *ciis ſummariis, & in ſpecie, quod non im-*
„ *pediatur immiſſio, Cæſar Argell. de legitimo*
„ *contradictore quæſt.* 10. *art.* 22. *n.* 281. *ubi*
„ *uſque ad ſaturitatem deciſiones & auctoritates*
„ *affert poſt alios Eugen. conſ.* 26. *n.*108. *lib.*2.
„ *Sebaſtian. Sapius in dicta L. fin. n.* 36. *Et*
„ *late Pater Afflictus controverſ.* 48. *n.*22. *ibi:*
„ *opponenti igitur bujuſmodi exceptiones termi-*
„ *nus impartitur. Et adducitur formula decre-*
torum Sac. Conſ. IMPARTITIONIS TERMINI SUPER EXCEPTIONIBUS, ET IMMISSIONIS HEREDIS SCRIPTI *cum clauſula non alienet bona ſtabilia, & ſe obliget reſpectu fructuum.*

Non può aver luogo la collazione, poichè li afferiti duc. 500. non ſono provenienti dalle ſoſtanze materne, ma bensì da quelle del padre: tanto vero, che la detta loro madre nè pure v'intervenne nei loro riſpettivi capitoli matrimoniali, come già ſi è oſſervato a *pag.7. & 10.* ed eſpreſſamente ciò vien deciſo dalla *L. 14. C. de jur. dot.*; *Neque pater de bonis uxoris ſuæ invitæ ullam dandi habet facultatem*, ove il Gotofredo *n. 4. Pater dotare filiam non poteſt de bonis uxoris ſuæ invitæ*. Dunque dacchè la loro madre D. Rachele Silecchia ne' loro capitoli non intervenne; non può giammai dirſi, che li duc. 500. ſiano materni: ed in conſeguenza non ponno eſſere obbligate le ſue figlie a conferirli nell' eredità materna nel caſo della ſucceſſione *ex teſtamento* loro deferita.

Molto meno l'eredità di D. Vincenzo Giſondi ha il dritto di ripetere li ſuddetti duc. 500., che ſi dice di aver egli dato alle figlie per porzione di ciaſcheduna ſu de' beni materni.

Si ſa molto bene, che *onus dotandi eſt paternum & non maternum L. 1. e 2. ff. de jur. dot. L. 19. ff. de rit. nuptiar, L. 81. ff. pro ſoc. L. 7. C. de dot. promiſſ.* Dunque D. Vincenzo Giſondi in dotare le figlie adempì quell' obbligazione che

che le leggi gli imponevano . Nè egli poteva dotare le figlie di beni materni , facendo da geſtore de' negozii della ſua moglie D. Rachele Silecchia ; perchè queſta per legge non era tenuta dotare le figlie . Poteva egli dunque dire tutto ciò che voleſſe nei capitoli matrimoniali ; mentre ſempre egli era il dotante delle figlie , e non poteva dotarle ſe non che de' ſuoi proprj beni .

Merita rifleſſione ciò che diſpone la *L. ult. C. de prom. dotis* , che è la decimottava deciſione dell' Imp. Giuſtiniano .

Si dubitava preſſo gli antichi giureconſulti , ſe un padre dotando la figlia delle ſue proprie ſoſtanze ed anche de' beni materni , (de' quali il ſolo uſofrutto egli ne percepiſſe come di beni avventizj della figlia acquiſtati colla ſucceſſione della madre) intender ſi doveſſe di averla egli dotata di ſoli beni materni per liberarſi da sì fatto debito ; o pure di proprie ſue ſoſtanze . L' Imp. Giuſtiniano definì , che in tale caſo ſe il padre foſſe ricco ; intender ſi doveſſe di aver dotato la figlia de' ſoli ſuoi proprj beni : ſe poi foſſe povero ; intender ſi dovèſſe di averla dotata de' beni materni , li quali all' iſteſſa figlia ſi appartenèano .

Nel

Nel caſo noſtro D. Vincenzo Giſondi era abbaſtanza ricco; e non aveva biſogno di ricorrere alli beni della ſua moglie D. Rachele Silecchia per dotare le figlie. Ma oltre la ſua ricchezza non poteva immaginarſi l'altra circoſtanza preveduta da Giustiniano; mentre la detta D. Rachele quando ſi maritarono le figlie era ancora tra viventi. E però non può dirſi; che l'uſofrutto de' di lei beni foſſe preſſo del marito, e che alle figlie ſi appartenеſſero in proprietà; onde poterſi conchiudere, che egli in dotarle aveſſe voluto render loro ciò che ſi doveva: poichè eſſendo ancora viva la madre; niun dritto allora vi vantavano li figli ſopra li di lei proprj beni. Sí ſcorge dunque ad evidenza, che D. Vincenzo Giſondi qualunque foſſe l'eſpreſſione che aveſſe adoperato nei capitoli matrimoniali; ſempre intender ſi deve di aver dotato le figlie di proprie ſoſtanze, e non già di beni materni.

Nè vale il replicare in contrario col fatto, che D. Vincenzo Giſondi in dotare le figlie avendo ſpecificamente aſſegnato a ciaſcuna di eſſe duc. cinquecento per porzione delle doti e beni materni; perciò volendo ora le medeſime prevalerſi del dritto della ſucceſſione materna, dovеſſero reſtituire alla di lui eredità li duc. 500.

ri-

ricevuti : altrimente ſenza cauſa verrebbero a ritenerſeli, e così diventerebbero più ricche col danno altrui.

Queſta objezione ſi delegua toſto che ſi rammenti la definizione del peſo della dote a carico di quale dei conſorti debba gravitare.

Si è già dimoſtrato, che a lui come padre incumbeva l'obbligazione di dotare le figlie; e che la madre a nulla era tenuta. Se D. Vincenzo in dotare le figlie aſſegnò loro duc. 500. per porzione de' beni materni; diede in ſoſtanza ad eſſe ciò che nè egli, nè la madre allora doveva.

Se dunque diede ſcientemente ciò che non doveva; conviene confeſſare, che intendeſſe darlo in dono. *Cujus per errorem dati, repetitio eſt, ejus conſulto dati, donatio eſt. L. 53. ff. de reg. jur. L. 1. §. 1. L. 50. ff. de condict. indeb.*

Or ſiccome ciò che ſi aſſegna *ex cauſa neceſſitatis*, qual'è la dote coſtituita dal padre, viene in collazione allorchè ſi ſuccede al padre iſteſſo: così per l'oppoſto ciò che ſi da *ex cauſa liberalitatis* (com'è la dote che ſi dà dalla madre, o da altri in nome di eſſa che non ſono tenuti per dritto) non è affatto ſoggetto a collazione. *Weſembec. ad pandect. tit. de collat. dot. n. 1. Accurs. in auth. ex teſtam. C. de collat. ubi Jas.*

C

& in L. ſi donationes C. eod. & in authb. unde ſi parens. C. de inoff. teſtam. a ſimiglianza de' legati *L. ſi filiæ 2. L. filiam C. de collation.* e delle ſemplici donazioni *authb. de triente & ſemiſſe §. illud.*

Ma ſe voleſſe conſiderarſi la coſa in altro aſpetto; ſi troverà, che detto D. Vincenzo in vece di un dono fatto alle figlie maritate: più toſto cercò di fare il ſuo profitto. Imperocchè con li duc. 500., che aſſegnò loro de' beni materni; ne ottenne dalle figlie prima la promeſſa della rinuncia, ed indi la rinuncia iſteſſa alla ſucceſſione *ab inteſtato* alla madre: e perciò per ſoli duc. 500. s' avrebbe preſo l' intiera porzione ereditaria importante molto di più nel caſo che *ab inteſtato* ſi foſſe loro deferita tal ſucceſſione.

Ognuno però sa, che le rinuncie ſono di ſtrettiſſima interpretazione; non potendoſi eſtendere dal caſo eſpreſſo al non eſpreſſo, e dal caſo preveduto al non preveduto: Gotofredo nella *L. jubemus C. ad ſenatc. Vellej. n.* 14. — *videlicet, ut ne vis & effectus renunciationis unius, & quidem odioſæ ad alium caſum extendatur, quam qui expreſſus ſit. arg. L. ſi domus* 21. *ff. de ſervit. præd. urban. L. ſuum* 13. *C. de jur. delib. L.* 1. *§. ſed videndum* 11. *ff. de ſucc. edict. L. ſi ita ſtipu-*

la-

latus 126. §. *chryſogonus* 2. *ff. de verb. oblig. L. ad probationem ſervitutis* 22. *C. de probat. Capella Tholozana deciſ.* 45. *Ludov. Roman. cons.* 168. Dunque non eſſendoſi l' eredità di D. Rachele Silecchia deferita *ab inteſtato*, ma *ex teſtamento*: ne ſiegue, che il compenſo o ſia il prezzo della rinuncia nel caſo preveduto della ſucceſſione inteſtata, non debba eſtenderſi all'altro non preveduto della ſucceſſione *ex teſtamento*. E ſiccome ſe ſi foſſe verificato il primo caſo; D. Popa, e D. Teodora Giſondi avrebbero dovuto contentarſi delli ſoli duc. 500. loro aſſegnati per li beni materni ſenza poter avere altro che pretendere, non oſtante che la loro porzione ſu di detti beni importaſſe più di duc. 1000. per cadauna: così la giuſtizia eſige, che eſſendoſi verificato il ſecondo caſo con eſſerſi loro deferita la ſucceſſione materna *ex teſtamento*; l'eredità del loro padre nulla poſſa pretendere delli duc. 500. loro aſſegnati in compenſo della rinuncia alla ſucceſſione *ab inteſtato*. Tanto giuſtamente richiede la religioſità de' patti allorchè ſono fondati ſu lo ſcambievole equilibrio delle parti, come medeſimamente nota altrove il lodato acutiſſimo Gotofredo ſu la *L.* 3. *C. de collat. n.* 8... *UNO CASU FACTA RENUNCIATIO, RENUNCIATIONEM IN ALIO*

ALIO NON INDUCIT L. ſi domus 21. ff. de ſervit. urb. L. ſi quis ſuus 8. de jur. delib. L. 1. §. ſed videndum 11. ff. de ſucceſſ. edict. . . . VIS ENIM, ET EFFECTUS UNIUS CONTRACTUS AD ALIUM, QUAM QUI EXPRESSUS EST, NON EXTENDITUR. L. ſi ita ſtipulatus 126. §. Chryſogonus 2. ff. de verb. obl. L. ad probat. C. de probat. Vid. Guid. Pap. deciſ. 191. 211. & Capell. Tholoſ. deciſ. 457. Roman. conſ. 168.

Nè in tali patti ſi può figurare alcun motivo di disquilibrio, o rimoto preteſto di leſione tra le parti: mentre non può dirſi leſione ingiuſta quella che dipende da un'incerto evento. Incerto ſi era certamente; ſe D. Rachele Silecchia morir doveſſe col teſtamento o pure *ab inteſtato*. E ſe anche col teſtamento; ſe voleſſe contemplare le figlie maritate, o non contemplarle: e per tale incertezza appunto D. Popa, e D. Teodora Giſondi ſue figlie ſi contentarano per ſoli duc. 500. di rinunciare all'intiera loro porzione de' beni materni, nel ſolo caſo però che la loro madre moriſſe *ab inteſtato*.

Or eſſendo avvenuto l'oppoſto per averle inſtituite eredi *pro rata* inſieme con l'altra figlia celibe D. Roſa, e con la pupilla nipote *ex filio*: ne ſorge in conſeguenza, che non deve imputarſi in queſta

ſta ſucceſſione quel compenſo di duc. cinquecento che ricevè ciaſcuna di eſſe nel ſolo caſo della ſucceſſione *ab inteſtato*, ſiccome con grand'energia ſoggiunge a tempo il medeſimo Gotofredo ſu la *L.* 25. *C. de tranſact.* al *n.* 43. *Spei alicujus cauſa datum*, SPE NON SECUTA, NON CONDICITUR. *L.* 3. §. *ſed ſi ſervus* 7. *ff. de condict. cauſa data &c. L.*12. *C. de donat. ante nupt.*

E per rendere in fine più agevole alla ſteſſa competitrice D.Mariantonia Frammarino l'intelligenza di queſto nobile compleſſo di ragioni legali; piace coronare la dimoſtrazione con un eſempio che più ſi adatti alla di lei fantaſia. Se D. Rachele Silecchia col ſuo teſtamento aveſſe iſtituito erede il gigante di piazza, e non già le ſue figlie maritate; avrebbe potuto promuovere contra di eſſe le eccezioni fin qui diſcuſſe? Certo chè no. E come poi oſa di promuoverle vedendo le medeſime iſtituite eredi? S'immagini pure, che deſſe ſiano il gigante di piazza; e così potrà perſuaderſi, che le medeſime indipendentemente da ciò che fu diſpoſto dal loro genitore ne' capitoli matrimoniali han dritto alla metà dell'eredità di D.Rachele Silecchia non già come figlie, nò: ma ſiccome eſtranee perſone e di nazione

ne la più peregrina, che avrebbe potuto beniſſimo iſtituire eredi D. Rachele Silecchia.

Ed ecco dimoſtrato per ora con un diluvio di ragioni, che nè D. Roſa celibe, nè D. Popa, e D. Teodora maritate debbono affatto reſtituire duc. cinquecento per ciaſcheduna per eſſere ammeſſe alla ſucceſſione della loro madre: e però ſi ha tutta la ragion di ſperare, che il S. R. C. eſaminando di nuovo la quiſtione con maggior rifleſſione; ſia per eſentarle tutte da tal peſo, acciò non ſi ritardi più il poſſeſſo loro dovuto della materna eredità.

INoltre non ſi comprende perchè il S. C. abbia con detto decreto impartito termine ſommario per la liquidazione de' beni materni; quando appajono beniſſimo quali ſiano dai documenti che erano già preſentati negli atti. Nel teſtamento fatto da D. Rachele Silecchia a 4. di Agoſto del 1801. v'è queſta dichiarazione. = *Item dichiara, che la ſua eredità conſiſte nella ſua porzione paterna e materna, giuſta l' iſtromento di diviſione ſtipulato per il qu. Not. Giuſeppe Diſpoto, che ſe la coſtituì in dote nel dì lei matrimonio; nella metà della porzione del fu ſacerdote D. Vincenzo Silecchia fu ſuo fratello, che gli aumentò*

la

la dote di essa testatrice dopo la morte di detto qu. D. Vincenzo Silecchia ; ed in una nota di vesti, biancheria, oro, argento assegnatile anche in aumento di dote dalla qu. D. Porzia Veneziani di lei madre, come si legge da' capitoli matrimoniali rogati per me infrascritto Notaro sotto li 14. Gennaro 1761. alli quali s' abbia relazione. fol. 39. & a t..

L'altra dichiarazione poi fatta ne' sù cennati capitoli di detta qu. D. Rachele è la seguente. *Assegna al detto D. Vincenzo presente in dote e per le doti di sestessa la terza parte de' suoi beni paterni e materni già divisi col consenso di D. Porzia Veneziano sua madre anche in esecuzione del testamento del detto qu. D. Domenico Silecchia suo padre, come rilevasi da istromento di divisione con li suoi signori fratelli e sorella rogato per il qu. Not. Giuseppe Dispoti, e perciò ratifica ed accetta in omnibus li suddetti testamento di suo fu sig. padre, ed istromento di divisione, quali beni spettatili in sua porzione sono li seguenti, cioè, un chiuso di vigne sei e mezza di terre in circa arborate di ulivi, mandorli ed altri frutti con pozzo d' acqua dentro e tanto quanto si trova, sito e posto in territorio di Palo, nella contrada della via di Grumo,*

mo, confinante con li beni di Giovannantonio Sangirardi, con quelli del ſignor D. Ignazio Mininni per la moglie, ed altri ſe vi ſono confini.

Due camere ſoprane del palazzo con loggia di ſopra d'una camera, e propriamente la camera di ſotto la loggia, e l'altra camera a queſta contigua che confina con la camera dello ſtudio ed altri confini, quale ſuddetto palazzo confina con le caſe palazziate degli eredi del qu. Rocco Valentino, ed altri.

Un capitale di doc. ſettantaſette, e gr. 72. con la ſua annualità di doc. cinque, e gr. 44. conſeguendo da Vito di Guida di queſta diviſata Terra. E ſi aſſegna finalmente tutto quanto appare deſcritto ed annotato in ſua porzione appartenente nell'iſtromento di diviſione rogato per Not. Diſpoti, al quale ed al teſtamento di detto qu. suo padre col preſente aſſegnamento non s'intenda fatto verun pregiudizio, ma ſempre quelli s'abbiano da mandare in effetti. fol. 46. a t. & 47.

Poi ſiegue la promeſſa del fratello concepita così = *Preſente alle coſe predette ed infraſcritte tutte il diacono D. Vincenzo Silecchia fratello della detta D. Rachele futura ſposa, il quale in aumen-*

tum,

tum doris sotto la divisata consuetudine ec. da ora per allora che sarà seguita sua morte e per due ore prima, assegna al detto D. Vincenzo Gisondi futuro sposo presente &c. in supplemento delle dori di detta sua signora sorella futura sposa, assegna dico la metà delli beni al medesimo spettati in porzione di esso D. Vincenzo Silecchia, in esecuzione del citato istromento di divisione rogato per detto qu. Not. Giuseppe Dispori, al quale sempre s'abbia relazione.

Ed appresso si descrivono i beni mobili, oro, argento ed altre cose giocali assignate dalla madre D. Porzia Veneziano dalli suoi beni parafernali, la quale pure intervenne in detti capitoli, che m' astengo di trascrivere, *fol.* 47. & 48.

In che poi consista la porzione di detto fu rev. D. Vincenzo Silecchia; è pure chiaro da detto istrumento di divisione, di cui v' ha il documento negli atti, cioè, = *La chiosura sita nella contrada delle lame, in vigne quattro e mezza in circa di terre con alberi di ulivi giusta li beni del signor D. Severio Majorani, quelli delli signori fratelli di Forges, ed altri confini, di rendita secondo il generale catasto di ann. doc. quindici, e gr. 75. La camera corrispondente alla*

pub-

pubblica ſtrada del lago dirimpetto le caſe degli eredi del qu. Vitodomenico Italiano , con pozzo d' acqua dentro e con le due lamie ſotto la medeſima dell' annua rendita netta di doc. quattordici , grana 62 ÷ come dal detto generale cataſto . La camera ſoprana ad uſo di cucina , come anche il portone con la ſalita delle caſe palazziate , in cui vi ſono detta camera e li detti due ſottani , reſtano comuni ed indiviſi , ſervendo quelle comunemente per detto uſo di cucina , e di detta ſalita ad eſſi ſignori fratello e ſorelle di Silecchia . fol. 45.

Se dunque è chiaro, quali ſiano i beni dotali della ſu D. Rachele Silecchia ; quali quei aſſegnatile dal fratello D. Vincenzo in aumento di dote : pare , che ſia ſuperfluo il termine ſommario allora impartito per la liquidazione di quelli ; giacchè il termine s' impartiſce per provare li fatti che ſi afferiſcono , de Roſa *prax. civil. c.* 1. *n.* 61. , li quali quando ſi rilevano da pubblici contratti , ſi rende queſto inutile , anzi d' impedimento al giuſto poſſeſſo che la legge concede in via eſecutiva : ed opportuno adeſſo lo ſviluppare la provvidenza sù di queſti provenienti dal fratello , che avrebbe potuto beniſſimo il

S.C.

S. C. ſpiegare del pari fra gli altri articoli del ſuo decreto.

E queſto baſti per la prima parte della dimoſtrazione dei dritti delle ſorelle Giſondi dedotti ne' libelli della reclamazione, e dell' ineſione al richiamo prodotto dalla parte avverſa.

§. II.

Si tratta del merito della reſtituzione in integrum prodotta da D. Mariantonia Frammarino.

IL libello della *reſtituzione in integrum* prodotto da D. Mariantonia Frammarino è concepito quaſi in termini vaghi; e però non offre un punto fiſſo di mira alla confutazione che devo imprendere. Ad ogni modo per eliderla come ſi conviene, recherò qui il teſto di eſſa; e poi la comenterò con una breve parafraſi in tutto quello che ſarà notabile.

La maggior parte del libello racchiude la copia dell' intero decreto del S. C. che già ſi è qui traſcritto; e poi ſuccede il ragionamento eſpreſſo così = *At quia S. M. decretum præditum*

nimis gravat ſupplicantis. Principalem multis ex cauſis, & præſertim pro fructibus perceptis a dicta D. Roſa territoriorum donatorum, & non a dicta Principale, nam jure hereditario materno admitti non debebant ſorores de Giſondi utpote quæ jam perceperant duc. quincentos per quamlibet, & revera renunciaverunt, & confiterunt eſſe ſatisfactas & contentas eſſe: nec dictæ D. Roſæ attenta dotatione ad iſtar aliarum ſororum & in majori quantitate pro aliis donationibus aliquid ſpectat. Actio vero rerum amotarum locum habet inter conjunctos a lege definitos. Fratres vero Mininni conjuncti non ſunt, neque alios complices, fautores, ac intelligentes. Igitur jure merito inſtituta fuit actio criminalis expilatæ hereditatis. His aliisque rationibus ſuo loco & tempore voce & in ſcriptis proponendis recurrit ad M. V. & ſupplicat, decretum prædictum revocari loco reſtitutionis in integrum attento viduæ pupillæque ſupplicantis Principalium privilegio in his capitibus reformari, & ad jus & juſtitiam reduci. Ita &c. fol. 190.

Mi proteſto in primo luogo, di avere traſcritta la ſupplica nel modo come ſta eſpreſſa: quindi è, che poco ſi capiſce il gravame inferito, come ſi dice, *præſer-*

ſertim pro fructibus percepris a dicta D. Roſa territoriorum donatorum, & non a dicta Principale.

Intendeſſe forſe di favellare dei frutti nati nella ſtagione d'autunno dopo che ebbe il poſſeſſo D. Roſa? per queſti non v'è quiſtione: nè ſi può dubitare che ſpettino a lei. Di queſti non ſi poteva interloquire nel decreto del S. C.; ma bensì di quei che erano pendenti in tempo della morte di D. Vincenzo Giſondi, e che maturarono nell'eſtà, li quali furono percepiti dalla Frammarino, come da colei che ricevè in conſegna dalla reg. Corte di Bari l'eredità del ſuocero. Per la liquidazione di queſti fu impartito termine ſommario: e ſe in eſſo gli riuſcirà di provare ciò che aſſeriſce; dovrà avere pazienza D. Roſa. Credo di non eſſere io tenuto ad altra riſpoſta, mentre non ſi vede impugnato il dritto, cioè, che ſpettaſſero cotali frutti alla mia cliente, come già deciſe il S. C.

Poi ſuccede la dimoſtrazione d'un altro articolo, ſenzacchè ſi foſſe prima queſt'articolo propoſto. *Nam jure hereditario materno admitti non debebant ſorores de Giſondi nipote quæ jam perceperant duc. quincentos per quamlibet, & revera renuncia-*

ciaverunt, & confiserunt esse satisfactas & contentas esse: nec dictæ D. Rosæ attenta dotatione ad instar aliarum sororum, & in majori quantitate pro aliis donationibus aliquid spectat.

Che altro importi questo raziocinio; nè pure è tanto agevole ad indovinarlo. Volesse forse negare assolutamente la successione *ex testamento* della madre a pro delle figlie, per la gran ragione, che adduce, *revera renunciaverunt & confiserunt esse satisfactas & contentas esse?*

Ma senza l'ajuto d'una buona lente si legge molto chiaro, che la rinuncia fu concepita *ab intestato et ex testamento* FIN OGGI, E DA OGGI IN AVANTI AB INTESTATO TANTUM *pag. 9.* Dovrebbe negare questo fatto prima per potere negare il dritto. Tenti se può.

Più bizzarra poi è la ragione, per cui si nega a D. Rosa tal dritto: *attenta dotatione ad instar aliarum sororum et in majori quantitate pro aliis donationibus*. Per D. Rosa, già s'è osservato, non v'è ombra di rinuncia nè *ab intestato* nè *ex testamento* ai beni materni, e questo fatto nè pure si può negare. Or come negare il dritto? Oh se il ghiribizzo ed il capriccio potes-

teſſe trasformarſi in ragione ; dovrebbe farſi un codice di novella legislazione per piacere della Frammarino. Ma ſi è con chiariſſima evidenza dimoſtrato prima , che tutte le ſorelle Giſondi debbono ſuccedere alla madre *ex teſtamento* senza dovere reſtituire gli ſteſſi duc. cinquecento per ciaſcheduna . Dunque non occorre aggiunger altro adeſſo nella parafraſi di queſto punto .

Proſiegue = *Actio vero rerum amotarum locum habet inter conjunctos a lege definitos. Fratres vero Mininni conjuncti non ſunt , neque alias complices , fautores , ac intelligentes . Igitur jure merito inſtituta fuit actio criminalis expilatæ hereditatis.*

Quì il raziocinio ha qualche coſa di ſolido, ſebbene non tanto a propoſito . Primamente ſi vuol riflettere nel fatto che l' azione d' eſpilata eredità non fu diretta ſolo contra i fratelli Mininni , ma principalmente contra D. Roſa , D. Popa , e D. Teodora Giſondi , come ſi rileva dalla ſupplica raſſegnata al Real Trono dal Procuratore di D. Mariantonia Frammarino *fol.* 138. *ad* 41. e dalle altre cartoccie eſibite a tal' uopo , e ſpecialmente dall' atteſtato di Tereſa Monteleſerno , *fol.* 176. *& ſeqq.*

Dun-

Dunque non ſi può negare che l'azione ſuddetta ſi ſia intentata contra di perſone congiunte definite dalla legge.

Senza andare eſponendo le leggi civili, ed il Real Diſpaccio de' 2. di Dicembre del 1775. ſu tale biſogna, che è abbaſtanza prolifſo; mi contento di traſcrivere un altro più recente, e conciſo de' 6. Gennajo 1798. che ſi eſprime così = *Per li dubbj ragionevoli ſurti nella eſecuzione della Sovrana riſoluzione de' 2. Dicembre 1775. che vieta le accuſe criminali tra ſtretti congiunti Sua Maeſtà uniformandoſi al parere di cotoſta Reale Camera è venuta a dichiarare, e preſcrivere.*

1. *Che la Sovrana Riſoluzione de' 2. Dicembre 1775. ſ' intenda, e debba avere la ſua piena eſecuzione per lo divieto a congiunti ſino al terzo grado di conſanguinità, ed a tutti coloro, che* iunt loco parentum, *di accuſarſi tra di loro, e di accuſare gli eſtranei complici, e correi in quelli delitti, la emenda de' quali poſſano ſperimentare i congiunti offeſi nella roba, e negli intereſſi coll' azione civile.*

2. *Sia però permeſſo al Fiſco di agire per la pubblica vendetta, e per lo condegno caſtigo degli eſtra-*

eſtranei correi, e degli ſteſſi congiunti autori de' delitti, tanto ſe altronde ne abbia la notizia, quanto ſe il congiunto ne abbia propoſta illegalmente querela con ſervirſi delle prove fatte dal medeſimo per lumi, e per ſemplici diligenze, ripetendone ex integro *gli atti giudiziarj.*

3. *Che ſia permeſſo tra congiunti fino al terzo grado di conſanguinità; e tra gli educatori, ed ogni altro, che* loco parentum, *lo ſperimento dell' azione criminale, quando le offeſe reali ſianſi recate alla propria perſona, e non derivi per eſſe azione civile per lo rifacimento del danno; ma che tra gli aſcendenti, e diſcendenti, e per coloro, che* funt loco parentum *debba precedere la venia di querelare, che ſi impetri dal Magiſtrato, che preſiede a' giudizj criminali, dopo che ſiaſi queſto informato della qualità dell' accuſa, delle prove che poſſano averſi, e di tutte le circoſtanze che concorrono nel fatto, per cui ſi voglia criminalmente agire. E di ſuo Reale Ordine le ne do il riſcontro per la intelligenza. Palazzo 6. Gennaro 1798. Saverio Simonetti. Signor Preſidente del Conſiglio.*

Le ſorelle Giſondi ſe ſi conſiderano per dritto civi-

vile riſpett' al padre; ſono in primo grado di conſanguinità : ſe riſpett' al fratello premorto ; in ſecondo, e con la vedova Frammarino nello ſteſſo grado d' affinità : ſe riſpetto alla nipote pupilla ; in terzo grado di conſanguinità . Ma per dritto canonico ſono in primo col fratello, ed in ſecondo con la di coſtui figliuola .

In quello ſteſſo grado poi, in cui ſono dette ſorelle di conſanguinità , ſi ſa pure dal volgo de' DD. che ſono i loro mariti fratelli Mininni di affinità, riguardo ai diviſati congiunti, giuſta la nota maſſima de' Canoniſti = *Quoto gradu aliquis vel aliqua mihi cognatus cognatava eſt , eodem gradu eiuſdem uxor vel vir mihi adfinitate junctus vel junctus conſetur . Gonſalez in lib. IV. decretal. tit. de conſanguin. & affinit. C. 1. comment. n. 7. infin. C. porro de divort. Unde inter affines gradus computantur junta gradus conſanguinitatis l. Juriſconſultus* 10. *ff. de gradibus &c.*

Si vede dunque chiaro , che nè pure va a propoſito queſt' altra parte di detta reſtituzione *in integrum* riſpetto all'affettata preteſa querela d' eſpilata eredità . Ma quando ſi ſarà compilato il termine; vedrà ad evidenza il S. R. C., chi

ab-

abbia amoſſo le robe ereditarie di D. Vincenzo Giſondi: e ſe ſia tal moſſa frutto di vero zelo della Frammarino, di cui ha voluto far moſtra ſolo dopo che fu allegata per ſoſpetta nell'amministrazione della tutela; credendo con queſto peregrino belletto a danno altrui di potere render candida ed oneſta la ſua condotta.

Finalmente ſi conchiude il libello = *His aliiſque rationibus ſuo loco & tempore voce & in ſcriptis proponendis, recurrit &c.* Tutto va bene; purchè però ſi ricordi il riverito Contraddittore, che nel foro non ſi burla con improvviſate; poichè non ſi può opporre l'eccezione che ſi conviene, ſe non quando ſi ſarà propoſta l'azione ne' termini preſiſſi dalla legge; e che fuori de' taſti di detto decreto che ha tocco con tal libello, non gli è poi lecito di toccarne altri con la ſcuſa di queſta vaga riſerba.

E ciò parmi ſofficiente a dimoſtrare, che il S.R.C. abbia da dichiarare, *non eſſe deferendum petitæ in integrum reſtitutioni*; e che molto bene militi la reclamazione propoſta per parte di D. Roſa, D. Popa, e D. Teodora Giſondi, ragion per cui debbonſi metter in poſſeſſo dell'eredità materna ſenza l'obbligo della reſtituzione de' duc. cin-

cinquecento per ciaſcheduna; ſenza la dilazione di un nuovo termine ſommario per liquidarſi i beni poichè abbaſtanza ſono chiari dai documenti eſiſtenti negli atti; e ſenza prolungare più oltre la ſpiega della provvidenza ſulli beni aſſegnati dal ſu rev. D. Vincenzo Silecchia alla ſua ſorella D. Rachele; che pure coſtano dagli atti, e che per tre delle quattro parti ſpettano alle ſue figlie.

Deve anche il S. C. incaricarſi della ſupplica prodotta da D. Roſa Giſondi, con cui ha chieſto una competente liberazione che aſcendeſſe almeno a duc. ſettecento *fol.* 153. Sono già due annate di frutti del ſedecommeſſo del ſu rev. D. Felice Giſondi; due pure de' frutti de beni materni; oltre di quei dei beni donatile dal padre pendenti in tempo di ſua morte, ed oltre il legato de' duc. 200. fattogli dal zio inſieme coi frutti: e non è giuſto, che D. Mariantonia ſi diverta a prolungare il corſo della cauſa all' infinito, come già di buon mattino ha cominciato con tanta gloria; ed eſſa goda il frutto di quelle ſoſtanze le quali ſpettano a D. Roſa per volontà de' ſuoi maggiori, dai ſudori de' quali furon deſſe acquiſtate, e pure non ſenza dolore vede in ma-